



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 276 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 158 DEL 30-06-2020

Oggetto: MINISTERO DELL'INTERNO/COMUNE DI FALERONE. RICORSO AL TAR MARCHE PER RECUPERO SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTO PER MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4, DELLA L. 554 DEL 1198 PER IL PERIODO DAL 2010 AL 2014. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MASSIMO ORTENZI E IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 8 del 03/04/2020 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio nr. 9 del 03/04/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 28 del 09.04.2020 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020 contenente il Piano delle performance per il triennio 2020/2022;

Premesso e considerato che:

- il Ministero dell'Interno – con nota iscritta al protocollo n. 101780 del 08.10.2014 a firma del Dirigente dell'Ufficio II della Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha trasmesso *“il provvedimento con il quale è stato disposto il recupero del debito”* asserito in capo al Comune di Falerone, così come, altrettanto asseritamente *“scaturito a seguito dell'erogazione sino all'anno 2009, di somme non dovute a titolo di contributo per il personale transitato presso gli enti locali in attuazione delle procedure di mobilità”*;

- il provvedimento in questione, datato 08.10.2014, autorizza “il recupero a carico del Comune di Falerone (FM) dell’importo complessivo di euro 304.160,32 (trecentoquattromilacentosessanta/32), quale somma percepita indebitamente dall’ente stesso, a partire dall’anno 1994 fino all’anno 2009, a titolo di “contributi erariali a reintegro degli oneri sostenuti per il trattamento economico da corrispondere al personale trasferito in attuazione delle procedure di mobilità” previste dalla normativa di settore di cui al D.P.C.M. 05.08.1988 n° 325 ed al D.P.C.M. 22.07.1989 n. 428;

- la natura indebita di tale recupero è affermata dal Ministero dell’Interno in relazione all’asserita “cessazione” dell’unità di personale, individuata nel dipendente Sig. Gaetano Caso, che, trasferito a titolo di mobilità presso il Comune di Falerone, risulterebbe cessato dal servizio in data 31.12.1993, determinando, quindi, il venir meno del titolo al legittimo percepimento da parte dell’Amministrazione Comunale del citato “contributo erariale”;

- con precedente deliberazione della Giunta Comunale nr. 110 del 13.11.2014 si è stabilito, tra l’altro, di autorizzare il Sindaco, al promovimento dell’iniziativa di impugnazione degli atti prima citati, in sede giurisdizionale avanti al T.A.R. ed alla relativa costituzione in giudizio del Comune di Falerone per conseguire gli esiti di annullamento degli stessi;

Dato atto che il ricorso in sede giurisdizionale avanti al T.A.R. delle Marche, registrato al num 766 del 2014, si è concluso positivamente a favore del Comune di Falerone, con sentenza nr. 0870/2015, in quanto si è ritenuto fondato il ricorso promosso da questo Ente;

Constatato che:

- l’Amministrazione, in ragione della ormai definitiva sentenza predetta risulta creditrice delle somme in proprio favore spettanti e sin qui non corrisposte, per gli anni dal 2010 al 2014, a titolo di contributo erariale, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della LEGGE n 554/88 e s.m.i., in ragione dell’intervenuto espletamento delle procedure di cui all’Art. 6, comma 20, del D.P.R. n 268/87 e s.m.i. nonché in conformità delle previsioni per le medesime procedure di mobilità dettate dal D.P.C.M. n 325/88 e dal D.P.C.M. n 428/89, con specifico riguardo alla posizione del dipendente Sig. Nicola Cataletto. La citata sentenza n 870/15 del T.A.R. delle Marche ha, infatti, definitivamente chiarito che “non sussistono i presupposti perché il Ministero disponga, in danno del Comune di Falerone, il trattenimento delle somme corrisposte, non ravvisandosi alcuna indebita percezione”, rivelandosi, all’opposto e proprio sulla base della accurata ricostruzione in diritto operata dalla pronuncia in esame, doverosa la corresponsione degli importi relativi alla posizione del dipendente Sig. Nicola Cataletto sino alla data di pensionamento di quest’ultimo;
- il Comune di Falerone – sulla base di tale statuizione ormai passata in giudicato e quindi irreversibile secondo cui nessuna “indebita percezione” è mai avvenuta, risulta incontestabilmente creditore delle somme non più corrisposte dal Ministero, a titolo di citato “contributo erariale” per la posizione del dipendente Sig. Nicola Cataletto, sino alla data di pensionamento di quest’ultimo;

Dato atto inoltre che con successiva deliberazione di giunta comunale nr. 55 del 31.05.2018 si è proceduto al promovimento dell’attività di recupero, in sede giurisdizionale, delle somme quantificate per gli anni dal 2010 al 2014 in €. 89.188,61= complessivi, a titolo di “contributi erariali a reintegro degli oneri sostenuti per il trattamento economico da corrispondere al personale trasferito in attuazione delle procedure di mobilità” previste dalla normativa di settore di cui al D.P.C.M. 05.08.1988 n. 325 ed al D.P.C.M. 22.07.1989 n. 428, con specifico riguardo alla posizione dell’ex dipendente Sig. Nicola Cataletto;

Richiamata la sentenza del Tar Marche del 06/11/2019 (proc. 798/2019) che non ha accolto il ricorso in quanto la richiesta del Comune di Falerone deve trovare “ingresso in un giudizio ordinario di cognizione”, riguardando il contributo per le annualità 2010-2014 non interessate dal precedente ricorso;

Dato che occorre procedere a ricorrere al Tar Marche contro il Ministero dell'Interno, al fine di recuperare la somma complessiva di € 89.188,61, a fronte dei contributi dello Stato quale doverosa corresponsione degli importi relativi alla posizione del dipendente Sig. Nicola Cataletto sino alla data di pensionamento di quest'ultimo;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 11/06/2020 con la quale, tra le altre cose, si stabiliva:

- **di assegnare al responsabile** la somma totale di €. 6.500,00 da imputare al capitolo 1380 del bilancio di previsione 2020/2022, competenza 2020;
- **di demandare al responsabile del 1° Settore la completa attuazione del presente provvedimento, autorizzandolo a conferire l'incarico ad un legale per la costituzione in giudizio;**

Sentito per le vie brevi l'Avv. Massimo Ortenzi, con Studio in Grottammare, Via Bellini n. 9, professionista con esperienza professionale in tema di contenzioso già conosciuto da questa Amministrazione;

Visto il preventivo acquisito dal protocollo dell'Ente il 09/06/2020 al n. 4629;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto il D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

D E T E R M I N A

- Di approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo.
- Di affidare all'Avv. Massimo Ortenzi, con Studio in Grottammare, Via Bellini n. 9, in quanto, professionista con esperienza professionale in tema di contenzioso già conosciuto da questa Amministrazione l'incarico fiduciario come ammesso e confermato dalla più recente giurisprudenza sul punto (cfr. C.d.S., Sez. V, n° 2730/12);
- Di impegnare la spesa complessiva di €. 6.500,00 per onorario, rimborso spese e oneri riflessi al cap. 1380 del corrente bilancio di previsione 2020/2022;
- Di dare atto che la spesa complessiva preventivata dall'avvocato potrà subire delle variazioni relativamente alle spese da rimborsare;
- Di dare atto che la spesa in questione non è suscettibile a pagamento frazionato;
- Di rimandare a successiva determinazione la liquidazione della spesa tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dal legale.
- Di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 30-06-2020.

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Federica Paoloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 28-12-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 28-12-2020 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 28-12-2020

L'Istruttore Amministrativo
(Calenda Michela)

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li

Il Responsabile del servizio Finanziario
GIUSEPPE DOTTI